

Gazzetta n. 287 del 2005-12-10**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

DECRETO 28 novembre 2005

Rideterminazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio biennio 2005-2007.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Matera

Vista la legge 22 luglio 1961 recante modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la modifica della disciplina in materia di pubblico impiego;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che ha semplificato le procedure amministrative di autorizzazione all'aumento nel numero di facchini di cui all'art. 121 T.U.L.P.S. adottato con decreto rettorale 18 giugno 1931, n. 773 abrogando l'intera disciplina prevista dalla legge 3 maggio 1955, n. 407;
Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342/1994 citato, che attribuisce agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, funzioni precedentemente svolte dalle commissioni provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio, sopresse ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica predetto all'art. 8;
Visto il decreto 30 giugno 2003, n. 221, contenente il regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art. 17 della legge 5 marzo 2001, n. 57, in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che ha unificato gli uffici periferici del Ministero del lavoro nella Direzione provinciale del lavoro attribuendo i compiti già svolti dall'U.P.L.M.O. al Servizio politiche del lavoro della predetta Direzione;
Visto il protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo sottoscritto in data 2 luglio 1993;
Vista la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V - n. 25157/70 inerente il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavoro di facchinaggio e di determinazione della relativa tariffe;
Viste le circolari del Ministero delle attività produttive n. 3570/C e n. 3590/C, inerenti il decreto 30 giugno 2003, n. 221;
Visto il precedente decreto in materia n. 112 del 14 ottobre 2003 della Direzione provinciale del lavoro di Matera;
Sentite le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del settore e le associazioni del movimento cooperativo;
Recepito il decreto 30 giugno 2003, n. 221 - Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art. 17 della legge 5 marzo 2001, n. 57, in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio;
Tenuto conto degli istituti previsti dai vigenti contratti;
Considerato che si è concordemente ed unanimemente deliberato un aumento generalizzato del 15% sulle tariffe riportate ai punti 3 e 4 del decreto di questa Direzione n. 112 del 14 ottobre 2003;
Decreta:

A partire dal 1° dicembre 2005 e fino al 30 novembre 2007 le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, nella provincia di Matera, vengono così rideterminate:

=====

1) Tariffa base in economia da valere per tutti i settori merceologici... |Euro 14,07 all'ora

=====

2) Tariffe per le operazioni di facchinaggio | effettuate a mezzo carrello elevatore: |

utilizzo del carrello fino a 25 quintali... |Euro 15,64 all'ora

utilizzo del carrello da 25 a 30 quintali... |Euro 16,69 all'ora

Tali tariffe saranno maggiorate nei seguenti casi con le misure percentuali a fianco di ciascuno indicate:

=====

lavoro straordinario... | 35%

=====

notturno feriale... | 50%

festivo... | 60%

notturno festivo... | 100%

sabato... | 25%

in biturno... | 5%

=====

3) Tariffe di cottimo relative ai diversi settori|

merceologici: |

=====

cemento: carico, scarico, accatastamento sacchi | di peso inferiore al quintale... |Euro 0,93 al q.le

concimi in genere e perfosfati: carico, | scarico, stivaggio sacchi di peso inferiore al | quintale... | Euro 0,72 } }

sanze: riempimento, carico e svuotatura... | Euro 0,93 } }

riempimento, carico, pesatura e svuotatura... | Euro 1,04 } }

prodotti antiparassitari ed anticrittogamici: | carico, scarico, stivaggio, accatastamento sacchi | di peso inferiore al quintale... | Euro 0,77 } }

zolfo: carico, scarico, stivaggio, | accatastamento sacchi di peso inferiore al | quintale... | Euro 0,86 } }

 calce idrata: carico, scarico, stivaggio, | accatastamento sacchi di peso inferiore al | quintale.... | Euro 0,86 } }

teli di plastica per copertura impianti | agricolo in rotoli: carico, scarico, stivaggio ed | accatastamento.... | Euro
 0,82 } } -----

tubi zincati per impianti irrigui della | lunghezza di metri 6: carico, scarico, stivaggio ed | accatastamento.... | Euro
 0,63 } } -----

filo di ferro zincato in rotoli o fasce: | carico, scarico, stivaggio ed accatastamento.... | Euro 0,82 } }

bietole: carico da camion ribaltabile a vagone | ferroviario con apposita rampa.... | e 0,12 } }

farina: carico, scarico, accatastamento | sacchi.... | Euro 1,04 } }

humus e concimi organici: carico, scarico, | stivaggio, accatastamento sacchi di peso fino ad un | quintale.... | Euro
 0,86 } } -----

mangimi: carico, scarico, stivaggio, | accatastamento sacchi di peso inferiore al | quintale.... | Euro 0,72 } }

oli minerali in confezioni: carico, scarico, | accatastamento.... | Euro 0,73 } }

Tali tariffe vengono maggiorate di Euro 0,01 al quintale per ogni metro di altezza oltre i metri 2,30.

=====
 4) Tariffe di cottimo relative ai prodotti |
 ortofruttilicoli, riferite alle operazioni di |
 facchinaggio eseguite in magazzino di raccolta e |
 smistamento e/o scali ferroviari: |
 =====

a) carico e scarico a mano: | -----

cavoli.... |Euro 0,82 al q.le -----

finocchi.... | Euro 0,82 } } -----

scarola.... | Euro 0,93 } } -----

insalata.... | Euro 1,02 } } -----

fragole export.... | Euro 1,25 } } -----

fragole industria.... | Euro 1,02 } } -----

pesche.... |Euro 1,02 al q.le -----

peperoni.... | Euro 1,02 } } -----

angurie.... | Euro 0,82 } } -----

piantine fragole.... | Euro 1,36 } } -----

uva.... | Euro 1,02 } } -----

pomodori.... | Euro 0,82 } } -----

agrumi.... | Euro 1,02 } } -----

b) carico e scarico pedane con carrello | elevatore: | -----

fragole export.... |Euro 1,02 al q.le -----

peperoni.... | Euro 0,82 } } -----

uva.... | Euro 0,82 } } -----

pesche.... | Euro 0,82 } } -----

finocchi.... | Euro 0,65 } } -----

c) carico e scarico su pedane: | -----

fragole export.... |Euro 1,36 al q.le -----

peperoni.... | Euro 1,20 } } -----

uva.... | Euro 1,20 } } -----

pesche.... | Euro 1,20 } } -----

finocchi.... | Euro 0,98 } } -----

Tali tariffe restano in vigore per anni due e piu' specificatamente per il periodo 1° dicembre 2005 - 30 novembre
 2007.

Matera, 28 novembre 2005

Il direttore provinciale: Gurrado